

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

a) AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;

b) SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SANSOVINI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA POTENZA/DELFINO PESCARA DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara in due distinti appelli;

- a) accoglie il ricorso avverso l'ammenda di € 250,00, annullando la sanzione inflitta alla reclamante e, per l'effetto, dispone restituirsi la tassa reclamo;
- b) in riferimento al secondo ricorso, avendo ascoltato dall'arbitro la dinamica del fatto, accoglie parzialmente il ricorso riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sansovini Marco a 1 giornata di gara. Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo

2) RICORSO DELL'OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 AL SIGNOR BOLOGNESI DAVIDE,**

INFLITTE SEGUITO GARA RODENDO SAIANO/OLBIA DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

La C.G.F. accoglie i ricorsi come sopra proposti dall'Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari) riducendo:

- a 1 giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Gautieri Carmine;
- al pre-sofferto la sanzione dell'inibizione dei confronti del Sig. Bolognesi Davide.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GAETANO

AUTERI SEGUITO GARA CATANZARO/MELFI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

La C.G.F. prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete